

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 218/CGF – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2011

1° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

2) RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE – TORRES C.F. – F.C.F. COMO 2000 – A.S.D. FIAMMAMONZA 1970 AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, TENUTASI PRESSO L'HOTEL BEVERLY HILLS – ROMA IN DATA 31.1.2011.

In data 17.1.2011 veniva convocata per il 31.1.2011 l'assemblea ordinaria biennale della Divisione Calcio Femminile.

All'ordine del giorno erano fissati quattro argomenti, fra cui (al punto 3) la relazione del Presidente sull'attività sportiva e rendiconto finanziario della Divisione Calcio Femminile per le Stagioni Sportive 2008/2009 – 2009/2010.

Così come risulta dal verbale redatto in pari data, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, veniva data la parola al Presidente della Divisione Calcio Femminile come da punto 3 dell'ordine del giorno.

Letta la relazione, già partecipata alle società a mezzo comunicazione sul sito internet della Divisione, alcune rappresentanti delle società chiedevano di prendere la parola.

In particolare il Presidente della società Como 2000, Antonio Aquilini chiedeva al Presidente dell'assemblea di interrompere i lavori assembleari per permettere alle società di incontrarsi.

Detta richiesta veniva respinta dal Presidente dell'assemblea e successivamente veniva data la parola a coloro i quali avevano fatto richiesta d'intervento.

Nell'ambito degli interventi, in particolare, la rappresentante della società Lazio, sig.ra Elisabetta Cortani, presentava una mozione d'ordine sul bilancio con votazione a scrutinio segreto.

Analoga richiesta di mettere a votazione la relazione del Presidente della Divisione Calcio Femminile era altresì presentata dal rappresentante della società Torres, signor Leonardo Marras.

Il Presidente dell'assemblea rigettava la richiesta osservando come non fosse prevista alcuna votazione in merito alla relazione del Presidente della Divisione Calcio Femminile essendo il bilancio approvato in sede di Consiglio Direttivo.

Prima del termine dell'assemblea, veniva presentata riserva scritta firmata dai rappresentanti di un gruppo di società; riserva scritta con cui venivano contestate le modalità di svolgimento dell'assemblea e, in particolare, il fatto che non fosse stata concessa l'interruzione richiesta dal Presidente della società Como e che non era stata votata la mozione presentata dal Presidente della S.S. Lazio e dal Presidente della società Torres.

Successivamente veniva presentato reclamo ex art. 2 N.O.I.F. da parte delle società Lazio, Torres, Como, e Fiammamazza.

In detto reclamo si ampliavano i motivi già evidenziati nella riserva scritta in ordine alla mancata lettura e discussione delle relazioni sui bilanci, alla mancata sospensione dei lavori assembleari e la mancata votazione della mozione di sfiducia.

Ciò posto, osserva la Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

Dall'esame degli atti è evidente come l'art. 18 punto 3, lett. a del regolamento Divisione Calcio Femminile preveda la convocazione dell'assemblea per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione.

E' altrettanto pacifico che il Consiglio Direttivo approvi il Piano Economico per obiettivi ed il Bilancio d'esercizio annuale.

Se da un lato pertanto appare indubbio che la sede assembleare non fosse deputata all'approvazione della relazione e che dal verbale risulta, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che vi è stata ampia discussione sulle questioni all'ordine del giorno - con numerosi interventi anche di natura critica - e che non è prevista la sospensione dell'assemblea per le ragioni richieste essendo appunto la sede assembleare quella dove manifestare le proprie opinioni; è altrettanto indubbio che, nella concreta fattispecie all'esame, sia stata omessa la votazione della mozione presentata da parte di alcuni rappresentanti delle società.

Al riguardo, se è pur vero che la votazione di detta mozione non può che avere un contenuto di indirizzo, suggerimento, sollecitazione e critica, essa rappresenta il culmine ed il naturale sbocco della discussione prevista essendo proprio del sistema democratico sotteso alla volontà assembleare medesima.

In tale contesto il reclamo pertanto si appalesa meritevole di accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalle società sopra indicate, dispone la rinnovazione dell'Assemblea limitatamente alla votazione della mozione sulla relazione del Presidente, relativa al rendiconto finanziario per le Stagioni Sportive 2008/2009-2009/2010 richiesta dalla ricorrenti.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

3) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. DEODATI ANGELO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C, PARAGRAFO V, NOIF E 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF. – NOTA N. 4264/450PF10-11/SP/BLP DEL 3.1.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.1.2011).**

Con atto del 3.1.2011 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1) il Sig. Deodati Angelo, Presidente e legale rappresentante della società Ternana Calcio S.p.A., per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

2) la società Ternana Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

Con Com. Uff. n. 52/CDN, pubblicato il 3.1.2010, la Commissione Disciplinare Nazionale, accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, ha irrogato al signor Deodati Angelo la sanzione della inibizione per mesi due e alla società Ternana Calcio S.p.A. la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Avverso la su citata decisione la società Ternana Calcio S.p.A. ha proposto rituale ricorso, e, pur non contestando la fondatezza dell'addebito ad essa mosso, si è doluta del fatto che la stessa era ingiusta e contraria ad ogni principio giuridico di gradualità della pena stabilito nell'ordinamento statale e, di conseguenza, nello Statuto e nei Regolamenti federali.

Sottolineando, a tal uopo, l'anomalo trattamento riservato a chi omette di adempiere ovvero renda dichiarazioni non conformi alla realtà amministrativa, rispetto a chi, invece, annuncia un ritardo nell'adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa vigente.

Richiedeva, pertanto, la rideterminazione della sanzione in una ammenda e la riduzione della squalifica irrogata al signor Deodati Angelo.

Alla seduta del 30.3.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Osserva, preliminarmente, questa C.G.F. che risulta provato, oltre che ammesso dalla ricorrente, che essa non ha tempestivamente ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia e, in specie, per non avere documentato, entro il termine del 15.11.2010, il pagamento delle ritenute IRPEF, che è stato effettuato in tempi successivi.

Come correttamente osservato dai giudici di prime cure, la preliminare dichiarazione del mancato adempimento, comunque concretizzatosi, non può essere considerato una scriminante rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 85, lett. c), paragrafo V, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la cui violazione è prevista la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica applicata in prime cure.

Congrua, altresì, è la durata della inibizione irrogata al Sig. Deodati Angelo nella sua richiamata qualifica dirigenziale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE AL TITOLO III - CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11), DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011 DI CUI AL C.U. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3348/274PF10-11/SP/GB DEL 30.11.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011)

L'Aurora Pro Patria, con atto in data 25.2.2011, ottenuta la copia degli atti richiesti con istanza in data 7.2.2011, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – pubblicata con Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011 – resa a seguito di apposito deferimento del Procuratore Federale, con il quale erano stati contestati, rispettivamente:

- al signor Antonio Tesoro, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi -, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011,

pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.8.2010 (“non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), la scheda informativa del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicando un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia;

- la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

Il signor Antonio Tesoro, nella riunione della Commissione Disciplinare Nazionale del 3.2.2011, depositava, tramite il proprio difensore, istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S.; pertanto l'Organo giudicante dopo avere disposto “l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 20” al deferito, sanciva la chiusura del procedimento nei confronti di questo ed il prosieguo del giudizio nei confronti della società.

All'uopo, alla predetta adunanza, il rappresentante della Procura Federale concludeva chiedendo l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva per la società deferita, mentre il Segretario Generale – presente in rappresentanza di questa – si rimetteva alle valutazioni della Commissione.

La decisione oggetto del presente gravame riteneva che “nel caso in esame, risulta dagli atti acquisiti dalla Procura ed allegati al Deferimento che la società Aurora Pro Patria 1919 ha depositato la scheda di che trattasi il 13.8.2010, indicando in essa quale Vice Delegato per la sicurezza una persona a quella data sprovvista dei requisiti, in quanto dichiaratasi disponibile a partecipare al primo corso per la formazione di Vice Delegato per la sicurezza non appena tale corso sarebbe stato indetto”.

Sulla scorta di tale considerazione, quindi, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, comminava le sanzioni in precedenza specificate.

La società appellante, con l'atto di gravame, dopo avere sostenuto che “l'imperfetta comunicazione della scheda relativa al Vice Delegato per la Sicurezza può configurarsi, tutt'al più, come una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale, a fronte dell'avvenuta indicazione, nel modulo medesimo di persona la quale, oltre ad essere iscritta ad un corso di formazione per lo svolgimento della predetta funzione era stata già dichiarata <<gradita>> dalla Questura e dalla Prefettura di Varese per l'espletamento delle mansioni di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della Società sportiva di riferimento”, concludeva chiedendo alla Corte adita: “a) in via principale, di prosciogliere la Società lombarda da ogni addebito, con conseguente annullamento della penalizzazione di un punto in classifica comminata alla stessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale; b) in subordine, applicare, a carico del Sodalizio medesimo, una punizione minima, da contenersi, in ogni caso, entro i limiti dell'ammenda, con contestuale riconoscimento, in suo favore, dei benefici sanzionatori di cui 4 all'art. 24 del C.G.S.”.

Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, all'udienza del 30.3.2011, udita la relazione del componente all'uopo delegato, nonché il dott. Lorenzo Giua per la Procura Federale - che ha concluso per il rigetto del gravame -, e gli avvocati Chiacchio e Cozzone che rappresentavano la reclamante, si è riservata di decidere.

La società appellante ha sostenuto l'illegittimità della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, perché essa – nel compilare e depositare la scheda relativa al Vice Delegato per la sicurezza – indicando una persona a quella data sprovvista dei requisiti richiesti, ma iscritta ad un corso per la formazione richiesta per l'esercizio di tale funzione, avrebbe commesso “una mera irregolarità formale”.

Le argomentazioni innanzi riassunte, al pari della richiesta subordinata di riduzione della sanzione comminata, impongono una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate.

Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e

organizzativi.

Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario.

La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell'evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato.

E', infatti, costantemente ripetuto il *caveat* che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l'esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore federale ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d'altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l'ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l'elemento materiale dell'illecito.

Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento.

Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza, etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti.

Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la corretta pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi.

E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che l'indiscutibile (dal punto di vista fenomenico) violazione contestata alla società appellante integra di per sé illecito disciplinare, in virtù dell'apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell'art. 1 C.G.S.; d'altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all'ente economico venga prescritta l'osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l'ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni.

Peraltro, non è superfluo sottolineare che – nel compilare l'apposito modulo, acquisito agli atti del giudizio – la società ricorrente, al punto “C) Formazione professionale”, ha barrato la casella “sì” per rispondere alla voce “a) Ha terminato i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente”, ma nelle successive note si è smentita, perché ha precisato che “il signor Sebastiano Midulla si dichiara disponibile a partecipare al primo corso per la formazione di vice delegato per la sicurezza, appena lo stesso sarà indetto dagli organi preposti”.

Ciò dimostra che la Aurora Pro Patria 1919 era ben conscia che la persona incaricata di svolgere le funzioni di “Vice Delegato per la sicurezza era carente dei requisiti essenziali per esercitare tale compito, che, come testualmente dispone l'allegato C) del decreto ministeriale 8.8.2007, deve essere conferito ad “un ... componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18.3.1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto”.

In altre parole il d.m. 8.8.2007, dettato per la “Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi”, ha integrato la disciplina precedente del marzo 1996 e va applicato nel caso in esame, allorquando sancisce che il “Responsabile di funzione” deve avere una formazione sviluppata nei settori indicati al punto 2 dell'allegato B) del citato d.m. 8.8.2007.

In conclusione, la violazione contestata alla società appellante non può essere qualificata

come un mera irregolarità formale, ma va sanzionata in conformità a quanto disposto dal punto 11 del Titolo III del C.U. n. 117/A.

In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. di Busto Arsizio (Varese).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TESORO ANTONIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV), LETTERA A), PUNTO 2) DI CUI AL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 - NOTA N. 3596/367PF10-11/SP/BLP DEL 9.12.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011)**

L'Aurora Pro Patria, con atto in data 25.2.2011, ottenuta la copia degli atti richiesti con istanza in data 7.2.2011, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – pubblicata con Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011 – resa a seguito di apposito deferimento del Procuratore Federale, con il quale erano stati contestati, rispettivamente:

- al signor Antonio Tesoro, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., la violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. delle mensilità di maggio e giugno 2010 nel termine del 15.9.2010 stabilito dalla normativa federale;

- alla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale *pro tempore*.

La decisione oggetto del presente gravame rilevava che, “con nota del 2.11.2010 la Co.Vi.So.C., in ottemperanza a quanto previsto dal Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, segnalava alla Procura Federale, a seguito di certificazione della competente Lega, che la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 15.9.2010, al pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per i mesi di maggio e giugno 2010”.

L'Organo decidente precisava che “in particolare, dalla richiamata certificazione del 25.10.2010, come versata in atti, risultava che alla data del 15.9.2010 la società, con riferimento a ventuno calciatori, aveva inviato liberatorie non sottoscritte, accompagnate da contabili di disposizione di bonifici; con riferimento ad altri sette tesserati aveva inviato liberatorie sottoscritte unicamente dai medesimi; mentre, con riferimento ad altri quattro tesserati, una liberatoria da questi non sottoscritta, con allegata distinta della banca relativa alla disponibilità dell'importo riferito alla mensilità di maggio 2010 e, infine, con riferimento al tesserato Cusatis Giovanni, compreso tra i sette di cui sopra, una liberatoria riferita alla sola mensilità di maggio 2010. Gli incolpati hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito per avere comunque corrisposto quanto dovuto a tutti i tesserati entro il termine del 15.9.2010, come risulterebbe dalla copiosa documentazione versata in atti, a loro dire priva delle dichiarazioni liberatorie richieste dalla Lega, unica omissione imputabile, solo per la impossibilità di reperirle a causa della partenza dei calciatori al termine del campionato di competenza”.

Sul punto la Commissione stabiliva che l'eccezione era priva di pregio, sostenendo, a fondamento di tale assunto, che “secondo quanto stabilito dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la documentazione attestante il detto pagamento avrebbe dovuto essere fornita mediante apposita dichiarazione liberatoria da sottoscrivere dal tesserato e dal legale rappresentante della società, secondo lo schema inviato dalla Lega Pro a tutte le Società in data 8.9.2010, noto alla

odierna incolpata per averlo versato in atti (v. all.ti nn. 11-12 società Aurora Pro Patria 1919)”, mentre “nella fattispecie di che trattasi non v'è dubbio che, nei termini previsti, non sia stata fornita la documentazione attestante l'avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega”.

In particolare, la Commissione giudicante precisava che “a nulla rileva che i calciatori e/o tesserati in genere, come era prevedibile che fosse, al termine del campionato si siano allontanati dal luogo sede della società”, in quanto “la società, invero, avrebbe potuto e dovuto provvedere al pagamento degli emolumenti ed alla acquisizione delle relative liberatorie in tempo utile, dovendo ragionevolmente prevedere che, provvedendo al pagamento solo a campionato concluso, l'ultimo e/o il penultimo giorno utile per l'invio della documentazione, si sarebbe trovata, come in effetti avvenuto, nella impossibilità di documentare l'avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega”.

Dopo avere rilevato, altresì, che “quanto ai pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, del resto, deve dirsi che l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, comma III, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.7.2008, n. 18877)”, la Commissione Disciplinare Nazionale aggiungeva che “la liberazione dell'obbligato, in definitiva, si ha solo quando il creditore abbia materialmente conseguito la disponibilità della somma di denaro, non quando il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico; il bonifico, pertanto, non può essere qualificato come quietanza”: disponeva, pertanto, “l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 a carico di Tesoro Antonio; penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, a carico della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.”.

La società appellante, con l'atto di gravame, dopo avere sostenuto che “al riguardo, invero, occorre rimarcare in questa sede, con immutate fermezza e decisione, una circostanza assolutamente pacifica ed acclarata *per tabulas*, tanto da non essere messa in discussione da nessuno (neppure dalla Procura e/o dalla C.D.N.): l'avvenuto pagamento, da parte dell'odierna ricorrente, entro il termine ultimo del 15.9.2010, delle retribuzioni di tutti i tesserati per le mensilità di Maggio e Giugno 2010.

La corresponsione di detti emolumenti, inoppugnabilmente dimostrata dall'ampia ed inequivocabile allegazione in atti, veniva parimenti trasmessa, a mezzo fax, alla Lega competente nel pedissequo rispetto del medesimo limite temporale normativamente prescritto (15.9.2010).

Conseguentemente, per tutti i nominativi indicati dalla Lega nella propria comunicazione alla Co.Vi.So.c. del 25.10.2010, esisteva (ed esiste) la prova, documentale e/o contabile, dell'integrale saldo dei compensi relativi alle ultime due mensilità della stagione 2009/2010”.

Concludeva perché “l'Ecc.ma Corte di Giustizia Federale, riconosciute la validità e la fondatezza delle argomentazioni in fatto ed in diritto enunciate in narrativa., *contrariis reiectis*, voglia accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, prosciogliere il sig. Antonio Tesoro e la Società lombarda da ogni addebito, con conseguente annullamento delle sanzioni, comminate agli stessi dalla Commissione Disciplinare Nazionale”.

Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, all'udienza del 30.3.2011, udita la relazione del componente all'uopo delegato, nonché il rappresentante della Procura Federale - che ha concluso per il rigetto del gravame -, e gli avv.ti Chiacchio e Cozzone per la società appellante - si è riservata di decidere.

La decisione impugnata è corretta e le censure formulate dalla società appellante non possono trovare ingresso.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, <<*pro solvendo*>>; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve

in una <<*probatio diabolica*>>, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 30.7.2009, n. 17749).

Anche in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, l’effetto liberatorio per il debitore si perfeziona, come correttamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro, essendo irrilevante il fatto “il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (cfr., su tale ultimo punto Cass. civ., Sez. I, 10.1.2003, n. 149).

Appare evidente, quindi, come l’obbligo di depositare dichiarazioni liberatorie dei calciatori, assistite da particolare autenticità, richieste dalla normativa federale, mira proprio alla dimostrazione che i pagamenti a mezzo assegni o bonifici bancari sono perfetti, perché i creditori hanno ottenuto la disponibilità delle somme di loro spettanza.

Poiché – come rilevato dalla decisione impugnata – tale prova non è stata fornita, la violazione contestata alla società appellante sussiste e, per l’effetto, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. di Busto Arsizio (Varese).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio BORGIO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METTIERI.

6) RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ROBERTO BENIGNI;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA IN CORSO DI SVOLGIMENTO, ALLA RECLAMANTE;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 85, LETT. B) PARAGRAFO VII), NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF - NOTA N. 4227/455PF10-11/SP/BLP DEL 3.1.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.2.2011)

Con atto del 3.1.2011 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale Roberto Benigni, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., Massimo Collina, Consulente Amministrativo e legale rappresentante della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., Silvia Benigni Consulente Amministrativo e legale rappresentante della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A nonché la Società stessa perché rispondessero, le persone fisiche, della violazione di cui all’art. 85 lett. b) paragrafo VII) N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., e la società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. A questi veniva, in particolare, addebitato non aver attestato agli Organi federali competenti, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 entro il termine del 15.11.2010.

L’atto di deferimento traeva origine dalla nota del 6.12.2010 con la quale la Co.Vi.SoC. aveva riscontrato le violazioni poi contestate.

Gli incolpati, ricevuta la comunicazione dell’udienza di discussione davanti la Commissione Disciplinare Nazionale, depositavano una memoria difensiva nella quale confutavano le accuse; in

particolare riconducevano l'omissione contestata non a negligenza ma a causa di forza maggiore rinveniente nella grave e generalizzata crisi economica che ha reso arduo il recupero dei crediti.

Eccezion fatta, altresì, l'iniquità della normativa speciale che per ogni semplice ritardo nei pagamenti prevede sanzioni abnormi e sproporzionate rispetto al concreto accadimento dei fatti, tralasciando ogni valutazione su eventuali attenuanti.

Per quanto attiene al profilo delle persone fisiche, deduceva difetto di giurisdizione federale nei confronti di Roberto Benigni, Massimo Collina e Silvia Benigni atteso che, i primi due, essendo già inibiti, non sarebbero imputabili in quanto privi del potere/dovere di occuparsi di adempimento nell'interesse della società; inoltre per Massimo Collina si rileva che trattasi di soggetto estraneo all'Ascoli Calcio in quanto agiva nella qualità di "consulente amministrativo" che nella sua qualità di commercialista ha solo ricevuto una procura con incarico professionale (cfr all. 3 fascicolo difesa I grado).

Silvia Benigni non avrebbe alcun rapporto di immedesimazione organica con il sodalizio marchigiano in quanto la delega ad essa rilasciata proprio al fine di sopperire alla vacanza amministrativa (cfr. all. 1 fascicolo difesa I grado) sarebbe limitata ad alcune limitate funzioni, tra le quali non figurerebbero quegli adempimenti le cui violazioni vengono contestate.

Al termine dell'udienza di discussione del 3.2.2011 la Commissione Disciplinare Nazionale in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, rilevato che né Silvia Benigni né Massimo Collina hanno preso parte attiva alle contestate violazioni da imputarsi esclusivamente al Roberto Benigni, irrogava alla società 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso ed al Benigni Roberto l'inibizione per mesi 2.

Contro tale pronuncia proponeva reclamo davanti a questa Corte la società Ascoli Calcio chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata, la riduzione della pena irrogata e/o l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.

A sostegno dell'impugnazione l'appellante, pur ammettendo, in sostanza, l'omissione degli adempimenti richiesti, invocava l'applicazione della sola ammenda in forza del richiamo espresso operato in tal senso dall'art. 10, comma 3 C.G.S. e dall'art. 90, comma 2 N.O.I.F. nel caso di "mancata attestazione".

Ripercorreva, infine, sostanzialmente, la medesima argomentazione difensiva svolta in I grado in ordine alla giuridica impossibilità – stante l'inibizione – in capo al Benigni Roberto, di svolgere attività in favore della società e richiamava, da ultimo, l'applicazione dell'art. 16, comma 1 C.G.S. in tema di graduazione delle sanzioni.

All'udienza di discussione fissata per il giorno 30.3.2010, la Procura Federale chiedeva il rigetto del reclamo.

La Corte di Giustizia ritiene infondato il ricorso che va quindi respinto.

Risulta infatti dagli atti, che la Covisoc ha potuto accertare, circostanza, peraltro, ammessa dalla stessa società reclamante, l'inosservanza degli adempimenti amministrativo-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento.

A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa, che i pagamenti sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo rispetto ai termini federali nè che la società non abbia tempestivamente potuto adempiere ai propri obblighi a causa della generale crisi economica del periodo storico.

Tali argomentazioni, infatti, sono prive di fondamento in quanto, come innanzi detto, i termini fissati dalla normativa di riferimento sono perentori.

Per quanto attiene poi alla mancata responsabilità di Roberto Benigni, il quale, essendo inibito, non potrebbe essere oggetto di provvedimenti sanzionatori, è da rilevare invece che la comunicazione datata 15.11.2010 con la quale l'Ascoli Calcio invia la propria dichiarazione alla Covisoc di non aver potuto adempiere ai propri obblighi contributivi è firmata, nonostante l'inibizione, proprio dal sig. Roberto Benigni.

Tutto ciò premesso, la decisione del giudice di prime cure va condivisa in quanto esente da censure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **INIBIZIONE DI MESI 7 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.;**
 - **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. EMILIO ROMANIELLO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 85, LETT C), PARAGRAFO IV, NOIF. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F.– NOTA N. N°. 5752/776PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)**

Con atto in data 22.2.2011 il Procuratore Federale deferiva la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.. Si assumeva nell'atto di deferimento che la CO.VI.SO.C aveva riscontrato che la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A, in violazione di quanto previsto dall'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., non aveva provveduto, entro il termine del 15.11.2010, al pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, dovuti ai propri tesserati. In particolare la Procura rilevava che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata dalla F.I.G.C. per la effettuazione dei relativi controlli, aveva accertato che la società con riferimento agli emolumenti in questione non aveva provveduto ad effettuare il pagamento entro il termine fissato dalla normativa federale.

Osservava inoltre la Procura che gli atti di rinuncia parziale agli emolumenti sottoscritti dai tesserati Peccarisi Maurizio, Balestri Jacopo, Montervino Francesco, sarebbero inidonei in quanto assunti in violazione dell'art. 2113 del cod. civ..

Nel caso di specie - sosteneva la Procura - trattandosi di atti rinuncia a crediti di lavoro subordinato non approvati e sottoscritti presso la Direzione Provinciale del Lavoro, o presso il Giudice del Lavoro ovvero innanzi ad Organizzazione Sindacale autorizzata, essi non sono vincolanti, in quanto sempre e comunque impugnabili da parte del lavoratore e/o assimilato, e pertanto tali atti non assumono alcuna valenza né giuridica né contabile in sede di verifica degli adempimenti sopra richiamati.

Si osservava quindi che l'omesso deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, nei termini stabiliti dalla normativa federale, degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. c), paragrafo IV, dN.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F..

Detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., sono ascrivibili al signor Francesco Rispoli, legale rappresentante della società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra i medesimi e la società.

Ne conseguiva che la Procura deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale

- il signor Rispoli Francesco, legale rappresentante pro-tempore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;
- il signor Romaniello Emilio, Presidente del Collegio Sindacale della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;
- la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;

per rispondere:

A) il signor Rispoli Francesco:

- della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo IV N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla CO.VI.SO.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, dovuti ai propri

tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

B) il signor Romaniello Emilio:

- della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del C.G.S. per avere prodotto alla CO.VI.SO.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, entro i termini stabiliti dalla normativa federale;

C) la società Salernitana Calcio 1919 S.P.A.:

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore, nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale.

2 - Con decisione assunta il 3.3.2011 di cui al Com. Uff. n. 64/CDN, la Commissione Nazionale Disciplinare aderiva alla tesi della Procura secondo la quale alcun rilievo potranno avere le rinunzie degli atleti in quanto sarebbero non in rigorosa sintonia con l'art. 2113 cod. civ..

Rilevava che le violazioni ascritte al signor Rispoli, al signor Romaniello e, per essi, alla Salernitana Calcio 1919 S.p.A., risultavano comprovate, di talché le argomentazioni difensive illustrate dai deferiti si prospettavano prive di fondamento ai fini di esenzione da responsabilità. Conseguentemente la Commissione Disciplinare Nazionale accoglieva il deferimento e, per l'effetto, disponeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 7 di inibizione a carico del Sig. Francesco Rispoli;
- mesi 3 di inibizione a carico del Sig. Emilio Romaniello;
- punti 1 di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e €3.000,00 di ammenda a carico della Salernitana Calcio 1919 S.p.A..

3 - Avverso la indicata decisione proponeva reclamo la Salernitana Calcio 1919 S.p.A..

Esponendo la reclamante che il Collegio deliberante aveva irrogato le sanzioni di cui sopra, nel presupposto della illegittimità della rinuncia operata da alcuni tesserati e formalizzata con specifiche dichiarazioni dagli stessi sottoscritte, alla percezione di una parte dei compensi per una o più di tali mensilità: e ciò in quanto simili accordi non sarebbero stati assunti dinanzi ai competenti Organi in materia giuslavoristica.

La reclamante ribadiva che la validità, ai fini di cui trattasi, delle dichiarazioni medesime, al di là ed a prescindere dalle sedi in cui le stesse siano state rese.

Una volta, infatti, acclarata l'autenticità di tali affermazioni (e da questo punto di vista non sono mai stati sollevati dubbi di sorta), non può negarsi l'idoneità delle stesse a dimostrare il rispetto, ad opera della compagine salernitana, degli obblighi retributivi nei confronti dei suoi tesserati.

Conclusivamente, essendo state dimostrata la corresponsione, entro il 15 Novembre 2010, degli emolumenti in oggetto e, la non mendacità della relativa comunicazione all'Autorità di vigilanza si richiedeva l'integrale riforma della decisione impugnata.

3 - Ritiene la Corte Federale che il ricorso meriti accoglimento.

In realtà, appare determinante il rilievo che le parti avevano consapevolmente disciplinato i loro rapporti economici e gli atleti avevano spontaneamente rinunciato a parte delle proprie retribuzioni, accettando una compressione del loro compenso ordinario.

E' pur vero che la rinuncia è suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art.2113, tuttavia allo stato deve ritenersi efficace.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno annullando la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 12 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete